

L.R. 15 dicembre 2020, n. 8: “Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2020” – Oggetto assembleare n. 1951/2020

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione II “Politiche economiche”
nella seduta del 1 dicembre 2020**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Con il progetto di legge proposto, la Regione Emilia-Romagna intende attivare entro l'anno un intervento urgente finalizzato a sostenere le imprese agricole regionali nella realizzazione di investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell'ambito della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, apportando alcune modifiche alla recente Legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

Vi è la necessità, inoltre di approvare una norma di semplificazione procedimentale che riguarda le attività di recupero di somme indebitamente erogate a valere sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi sono inferiori a 100 euro, in applicazione della specifica normativa comunitaria.

Il progetto di legge si compone di 3 articoli e non presenta oneri

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

L'articolo 1 autorizza la Regione ad attivare, conformemente a quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, finanziamenti integrativi su interventi per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell'ambito della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.1, operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca", previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, sostituendo l'intervento previsto al comma 2 dell'art. 1 della Legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

L'articolo 2, in applicazione dell'articolo 54 paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede che la Regione non attivi procedimenti di recupero di pagamenti indebiti sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 qualora l'importo da recuperare dal beneficiario, non comprendente gli interessi, non superi i 100,00 euro. La disciplina europea consente infatti agli Stati membri di rinunciare al recupero quando i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero siano globalmente superiori all'importo da recuperare. Tale condizione, secondo la previsione comunitaria, è considerata già soddisfatta se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non

comprendente gli interessi, non supera i 100,00 euro. L'articolo rappresenta diretta applicazione di normativa comunitaria.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore immediata della legge, stante la necessità di applicare le misure entro il 2020.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Il progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.